



COMUNE DI MOLVENO

PROVINCIA DI TRENTO
P.zza Marconi, n° 1 – C.A.P. 38018
Tel. 0461/586936 – Fax 0461/586968
P.I. 00149120222

Prot. n. 005

Molveno, 02 gennaio 2007

ORDINANZA 01/2007

OGGETTO: ART. 84 DEL T.U.L.P. IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI. AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA PIATTAFORMA PROVVISORIA DI RACCOLTA E SELEZIONE RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in attesa della realizzazione del Centro Raccolta Materiali – CRM – di loc. Novis a Molveno, i cui lavori sono stati appaltati e affidati con determinazione del Funzionario Responsabile n° 87 di data 22.11.2006, si rende necessario provvedere alla realizzazione di una area di stoccaggio provvisoria;
- in data 28.12.2006, con contratto stipulato in data 28.12.2006 stipulato avanti al Notaio Calogero Ettore con Studio in Mezzocorona (TN), è stata acquisita al patrimonio comunale la p.f. 1086/5, sita in loc. Ischia nelle immediate pertinenze dell'area di cantiere del costruendo incubatoio ittico;
- parte di detta realtà unitamente a parte della p.f. 1086/1, anche di proprietà comunale, consideratane l'ubicazione, il collegamento con la rete viarie e le reti comunali, è idonea ad ospitare un area di raccolta provvisoria a servizio del solo Comune di Molveno;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1974 di data 9 agosto 2002 con la quale è stato approvato il Secondo aggiornamento al Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti suddetto, nel quale sono ridefiniti i nuovi criteri per la gestione integrata allo smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento alle iniziative dirette a perseguire la riduzione dei rifiuti da smaltire ed il loro recupero, in coerenza con gli obiettivi introdotti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la legge Provinciale 14 aprile 1998, n. 5, recante "Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti", con la quale si è voluto dare organicità ed impulso alla realizzazione del sistema della raccolta differenziata, riconfermando l'obiettivo della creazione di una rete di impianti di recupero a valenza sovra-comunale, atti a garantire maggiore efficienza in relazione alla fase di raccolta delle frazioni di rifiuto potenzialmente riciclabili;

VISTO che, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.P. 14 aprile 1998 n. 5, i Comuni possono procedere alla localizzazione di piattaforme, di centri o di altre infrastrutture di interesse locale, funzionali alla raccolta differenziata dei rifiuti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.P. 14 aprile 1998 n. 5, l'impianto di specie non è soggetto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO l'art. 6 comma 3 della L.P. 14 aprile 1998 n. 5 ai sensi del quale "(...) Gli impianti e le infrastrutture di cui al comma 2 sono autorizzati dai comuni ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1 – 41/Legisl. del 1987."

VISTO l'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, il quale stabilisce che "Sono soggette ad autorizzazione le attività, le operazioni e gli impianti di gestione dei rifiuti, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 22 del 1997, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo afferenti le iscrizioni, le comunicazioni e le procedure semplificate."

RITENUTO di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione al Comune di Molveno, per la piattaforma di raccolta e selezione rifiuti provenienti da raccolta differenziata sulle pp.ff. 1086/1 e 1086/5 in loc. Ischia nel Comune di Molveno;

VISTA la parte III del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

VISTA la legge provinciale 14 aprile 1998 n. 5 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.ms. e ii.;

VISTO il vigente "REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE" approvato con delibera consiliare n. 17/06 dd. 09 maggio 2006;

DISPONE

Art. 1

Il COMUNE DI MOLVENO, con sede legale in Molveno (TN), p.za Marconi, n° 1, C.F. e P. IVA 00149120222, rappresentato legalmente dal Sindaco Nicolussi geom. Paolo, è autorizzato ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/leg. e s.m. ed integrazioni, alla realizzazione e alla gestione sulla pp.ff 1086/1 e 1086/5 di proprietà dello stesso Comune, di un piattaforma di raccolta e selezione rifiuti provenienti da raccolta differenziata, in osservanza delle prescrizioni di seguito elencate.

Art. 2

La presente autorizzazione ha durata di anni 1 (uno) e potrà essere rinnovata su richiesta del soggetto autorizzato, previa presentazione di apposita domanda in conformità alle disposizioni di Legge.

Resta ferma l'osservanza, ove ne ricorrano i presupposti, delle disposizioni concernenti l'Albo delle Imprese che effettuano la gestione di rifiuti.

Ogni integrazione o modifica alle modalità di gestione dell'impianto/piattaforma/centro, nonché alla titolarità dell'autorizzazione, deve essere preventivamente autorizzata.

Art. 3

L'ambito territoriale di riferimento è il Comune di Molveno.

Per l'attivazione del sistema di raccolta rifiuti conferibili alla piattaforma, l'attività deve essere in regola con le modalità d'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese di gestione dei rifiuti, ad essere gestita nel rispetto del presente provvedimento per gli aspetti connessi al conferimento dei rifiuti.

Il Comune di Molveno è tenuto a dare la massima divulgazione ai censiti del servizio attivato e degli eventuali incentivi introdotti ai fini del suo utilizzo.

Art. 4

Nell'impianto, possono essere conferiti i seguenti tipi di rifiuti, come previsto dall'art. 7 comma 2 lett. a), c), d), e), ed f) del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22:

- a) Rifiuti urbani ed assimilabili fra quelli elencati al codice 20.01.00 del Catalogo Europeo dei Rifiuti:
- *Carta e cartone*
 - *Vetro*
 - *Plastica (piccole dimensioni)*

- *Metallo (piccole dimensioni, es. lattine)*
- *Abiti*
- *Prodotti tessili*
- b) Altri rifiuti elencati al codice 20.01.00 del Catalogo Europeo dei Rifiuti:
 - *Legno*
- c) Altri rifiuti elencati ai codici 20.02.00 e 20.03.00:
 - *Rifiuti compostabili provenienti da giardini e parchi*
 - *Rifiuti di mercati*
- d) Rifiuti d'imballaggio di cui all'art. 39 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- e) Beni durevoli di cui all'art. 44 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 5

La piattaforma deve rispondere ai seguenti requisiti di carattere generale:

- a) l'intera area deve essere delimitata da una recinzione di altezza minima di ml 2.00. In corrispondenza dell'accesso deve essere esposto il regolamento di gestione del medesimo, con gli orari di apertura chiaramente visibile;
- b) la compartimentazione dell'area in cui sono collocati i containers deve evitare il ristagno di acque meteoriche nei vari settori adibiti al parcheggio dei medesimi;
- c) il conferimento di materiali all'impianto, durante gli orari di apertura, deve avvenire sotto il controllo costante di personale allo scopo designato. L'impianto in detti orari non deve essere lasciato incustodito.

Art. 6

I depositi dei rifiuti nel centro/piattaforma/impianto, devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche e i bacini, destinati a contenere i materiali, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei materiali contenuti. I materiali incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro. I recipienti mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- b) sui vari contenitori o stoccaggi devono essere posti cartelli ben visibili per dimensione e collocazione, allo scopo di rendere nota la natura e l'eventuale pericolosità dei rifiuti ivi depositati;
- c) relativamente ai rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi in genere e dei rifiuti ingombranti, il relativo conferimento dovrà essere agevolato prevedendo rampe di accesso ai containers che permettano lo scarico direttamente dai mezzi di conferimento, ovvero aperture laterali dei containers medesimi. Il conferimento successivo per il recupero delle apparecchiature contenenti sostanze lesive per la fascia di ozono stratosferico, deve avvenire previa bonifica in loco delle medesime, ovvero tramite soggetti che garantiscano la corretta esecuzione delle operazioni;

Art. 7

Le operazioni di gestione devono avvenire in coerenza con le disposizioni normative vigenti e secondo le seguenti modalità:

- a) le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti dovranno avvenire in modo tale da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione e per l'incolumità dell'ambiente naturale;
- b) comunicare ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 22 del 1997 entro il 30 aprile di ciascun anno alla C.C.I.A.A. di Trento, su apposito modulo (modello unico di dichiarazione M.U.D.), i dati relativi alle quantità ed ai tipi di rifiuti prodotti, detenuti, trattati, trattati o smaltiti nell'anno solare precedente, rammentando che, ai sensi dell'art. 52 comma 1° del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 chiunque non effettua la comunicazione suddetta, ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.582 a Euro 15.493. Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno della scadenza del termine del 30 aprile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 154;
- c) non sospendere l'attività di smaltimento senza esserne preventivamente autorizzato;
- d) rispettare le disposizioni di legge e le prescrizioni vigenti in materia;

Art. 8

L'effetto autorizzativo, derivante dal presente provvedimento, ha luogo fatti salvi diritti di terzi, ai soli fini della realizzazione dell'impianto e dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il destinatario a richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti.

Art. 9

Eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio e misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinamenti di qualsiasi natura, dovranno essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Agenzia Provinciale per i Servizi Sanitari e all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente.

Art. 10

Nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'impianto, l'affidatario – messo formalmente a conoscenza del presente provvedimento, che s'impegna formalmente a rispettare – deve essere in regola con le disposizioni in materia d'iscrizione all'Albo Nazionale dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti, per la gestione di impianti di titolarità di terzi.

Art. 11

Ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti è ammesso il ricorso gerarchico da parte degli interessati contro il presente provvedimento, prestando istanza alla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento entro 30 giorni dalla data di decorrenza di validità dello stesso.

Art. 12

La verifica delle suddette prescrizioni è demandata agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Nuovo Codice di Procedura Penale;

RENDE NOTO

che il conferimento, da parte di tutte le attività economiche, (Hotel, Ristoranti, Bar, Negozi, ecc.), di cartoni, vetro-lattine ed imballaggi (cassette e contenitori in legno e plastica) va effettuato con le modalità sottospecificate e, per tali attività, è pertanto vietata qualsiasi forma diversa di conferimento;

ORDINA

dal giorno **02.01.2007** fino a revoca, **che il conferimento di materiali ingombranti, materiali ferrosi, arredi ed elettrodomestici in disuso, cartoni, vetro-lattine ed imballaggi** (cassette e contenitori in legno e plastica) **deve essere effettuato presso il Centro Raccolta Materiali realizzato in loc. S. Antonio dalle ore 08.15 alle ore 09.30 dal lunedì al venerdì (esclusi eventuali giorni festivi)**. I cartoni devono essere preventivamente compattati.

AVVERTE

- che l'inosservanza delle disposizioni scaturenti dal presente provvedimento comporterà l'irrogazione delle sanzioni penali e amministrative secondo le norme vigenti, nonché i provvedimenti di cui all'art. 86 comma 5 del T.U.L.P.;
- che contro i trasgressori alla presente ordinanza si procederà a norma di legge applicando le sanzioni amministrativa previste dal vigente "REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

E DI IGIENE AMBIENTALE” approvato con delibera consiliare n. 17/06 dd. 09 maggio 2006, salvo il configurarsi di violazioni che prevedano l'applicazione di sanzioni penali.

La presente ordinanza è trasmessa all'AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE con sede in Lavis (TN).

Il Corpo Carabinieri e la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della stessa.

IL SINDACO
Nicolussi geom. Paolo
